

PARTE 1 DISCIPLINA GENERALE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI	PARTE 1 DISCIPLINA GENERALE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
Titolo 1 Disposizioni generali	Titolo 1 Disposizioni generali
Capo 1 Generalità	Capo 1 Generalità
Articolo 05 - Disciplina degli interventi edilizi ed urbanistici – Poteri di deroga – Varianti SUAP 1. Tutte le trasformazioni edilizie ed urbanistiche, compreso il cambio d'uso meramente funzionale, indipendentemente dal regime applicabile in ordine al titolo abilitativo richiesto dalla legislazione vigente, devono essere conformi alle presenti norme. 2. Possono essere esercitati i poteri di deroga al PI consentiti dall'art. 14 del DPR n. 380/2001 o da altre norme statali o regionali vigenti, con la procedura ivi prevista. I poteri di deroga riguardano anche le ricostruzioni a seguito di danni bellici, calamità naturali o cause di forza maggiore. 3. Qualora il PI non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP l'attivazione del procedimento di approvazione del progetto in variante al PI con la procedura di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 - <i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive</i> , nel rispetto dei criteri applicativi di cui all'art. 74 della NTA del PAT e dell'atto di Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lett. c), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Criteri per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004". 4. Costituisce parte integrante e sostanziale della richiesta dell'interessato una proposta di accordo con il Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 che preveda, sulla base degli obiettivi e degli standard di qualità urbana ed ambientale definiti dal PAT, il concorso, aggiuntivo al contributo di costruzione, nel finanziamento delle opere pubbliche che la VAS ha individuato come elementi imprescindibili per la sostenibilità urbanistica ed ambientale dei carichi insediativi aggiuntivi, rappresentato da un "contributo di sostenibilità" da valutarsi secondo i criteri di cui all'Articolo 157 Contributo di sostenibilità.	Articolo 05 - Disciplina degli interventi edilizi ed urbanistici – Poteri di deroga – Varianti SUAP - Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 1. Tutte le trasformazioni edilizie ed urbanistiche, compreso il cambio d'uso meramente funzionale, indipendentemente dal regime applicabile in ordine al titolo abilitativo richiesto dalla legislazione vigente, devono essere conformi alle presenti norme. 2. Possono essere esercitati i poteri di deroga al PI consentiti dall'art. 14 del DPR n. 380/2001 o da altre norme statali o regionali vigenti, con la procedura ivi prevista. I poteri di deroga riguardano anche le ricostruzioni a seguito di danni bellici, calamità naturali o cause di forza maggiore. 3. Qualora il PI non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP l'attivazione del procedimento di approvazione del progetto in variante al PI con la procedura di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 - <i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive</i> , nel rispetto dei criteri applicativi di cui all'art. 74 della NTA del PAT e dell'atto di Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lett. c), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Criteri per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004". 4. Costituisce parte integrante e sostanziale della richiesta dell'interessato una proposta di accordo con il Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 che preveda, sulla base degli obiettivi e degli standard di qualità urbana ed ambientale definiti dal PAT, il concorso, aggiuntivo al contributo di costruzione, nel finanziamento delle opere pubbliche che la VAS ha individuato come elementi imprescindibili per la sostenibilità urbanistica ed ambientale dei carichi insediativi aggiuntivi, rappresentato da un "contributo di sostenibilità" da valutarsi secondo i criteri di cui all'Articolo 157 Contributo di sostenibilità. 5. Il piano disciplina gli interventi ricompresi nei piani di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui dell'art. 35 - <i>Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, province e comuni</i> della L.R. 11/2010 e dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e succ. modificaz. elencate nella sezione 12 del Repertorio normativo.

Allegato alla deliberazione di Consiglio
 n. 7 del 09/02/2017

data 14/02/2017
 IL SEGRETARIO GENERALE
 (Avv. Cristina D'atizzoli)